



Prot.n.
LE_UH-21_011
Napoli, 18/02/2021

**Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la
qualità dello Sviluppo (CreSS)**

Divisione IV - Qualità dello sviluppo
via Cristoforo Colombo 44,
00147 Roma
aia@pec.minambiente.it
CRESS@pec.minambiente.it

**Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011.
Istanza di riesame con valenza di rinnovo ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (art. 29-
octies).**

La scrivente Luminosa Energia S.r.l., C.F. e P. IVA n. 07432831217 con sede in Napoli (NA), via Toledo n. 156
CAP 80134 iscritta alla Camera di Commercio di Napoli n. 07432831217, PEC luminosaenergiasrl@legalmail.it in
persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,

premessato che

- A. con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 (di seguito, l'“**A.U.**”), il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, “**MISE**”) – *Dipartimento per l'Energia – Direzione Generale per l'Energia nucleare, le energie rinnovabili, l'efficienza energetica – Divisione II – Produzione di energia elettrica* ha autorizzato la società Luminosa S.r.l. – con sede legale in Largo Donegani 2, 20121 Milano, codice fiscale n. 07907530633 – alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a gas naturale di potenza termica di circa 680 MW e di potenza elettrica pari a circa 385 MW e relative opere connesse da ubicarsi nel Comune di Benevento (BN) (di seguito, la “**Centrale**”) contestualmente dichiarando la pubblica utilità della stessa. In tale contesto, quale parte integrante e condizione necessaria per il rilascio dell'A.U., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – *Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale – Divisione III – Valutazione Impatto Ambientale di Infrastrutture, Opere Civili ed Impianti Industriali* ha dichiarato la compatibilità ambientale del progetto, con decreto n. DSA-DEC2008-0000708 del 1° agosto 2008 (di seguito, la “**V.I.A.**”);
- B. con decreto prot. n. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2011, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – *Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Rischio Rilevante e Autorizzazione Integrata Ambientale* ha rilasciato – in favore di Luminosa S.r.l. – l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della Centrale (di seguito, l'“**A.I.A.**”);

LUMINOSA ENERGIA S.R.L.

Sede Legale : Via Toledo 156 – 80134 Napoli
Sede Operativa: Via Sedile di Porto 9 – 80134 Napoli

C.F. e P. IVA 07432831217 - Cap. Soc. €12.000 i.v.
T. +39 081 2481219 F. +39 081 5523082
PEC: luminosaenergiasrl@legalmail.it



- C. l'A.I.A. è stata autonomamente impugnata innanzi al T.A.R. Lazio dal WWF Italia e il relativo contenzioso, terminato con una sentenza di annullamento dell'A.I.A. (n. 5327/2012¹), è stato poi definito, in via inoppugnabile, dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 2424 del 6 maggio 2013 (**doc. all.to n. 1**), ha annullato la sentenza del T.A.R. Lazio e ha confermato la validità dell'A.I.A.;
- D. l'A.I.A. è stata inoltre impugnata anche nel contesto dei contenziosi presentati al T.A.R. Lazio (R.G. n. 1881/2011² e n. 72/2011³) avverso l'A.U. e la V.I.A., che sono stati definiti, in via inoppugnabile, dal Consiglio di Stato con decreti di perenzione del 22 febbraio 2019 (*cf.* Decreto n. 228/2019⁴ e relativa sentenza T.A.R. n. 2372/2013 e Decreto n. 219/2019⁵ e relativa sentenza T.A.R. n. 2373/2013 – **doc. all.ti n. 2 e 3**);
- E. nelle more dello svolgimento di tali contenziosi, con atto in data 13 marzo 2013 (Rep. 11911; Racc. 5944) e successivo atto ricognitivo in data 21 maggio 2013 (Rep. 12549; Racc. 6114) di avveramento di condizione sospensiva, entrambi a rogito del Notaio Luca Barassi (**doc. all.ti n. 4 e 5**), la società Luminosa S.r.l. ha ceduto alla scrivente Luminosa Energia S.r.l. l'azienda, intesa come insieme di beni, mezzi, obblighi, diritti, rapporti giuridici, ivi inclusi i contratti organizzati per la costruzione ed esercizio della Centrale e tutti i relativi titoli autorizzativi, tra cui, come espressamente indicato in tali atti, anche l'«*Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto Ministeriale U.prot. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011 per l'esercizio di una centrale termoelettrica nel Comune di Benevento*»;
- F. con decreto n. 55/03/2013 del 9 maggio 2013, il MISE ha volturato l'A.U. in favore della scrivente Luminosa Energia S.r.l.;
- G. successivamente, con decreto direttoriale n. 55/02/2020 PR del 4 agosto 2020 (**doc. all.to n. 6**) il MISE, in considerazione dei contenziosi avverso l'A.U. indicati alla precedente lettera D. (definiti in via inoppugnabile il 22 febbraio 2019) a causa dei quali non erano mai stati avviati i lavori e tenuto conto dei periodi di sospensione legati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha
- (i) confermato la validità dell'A.U., concedendo una proroga per l'inizio dei lavori sino al 29 ottobre 2022 e prevedendo che la Centrale dovrà essere messa in esercizio entro 36 mesi dalla data di inizio lavori e
 - (ii) disposto che il decreto di esproprio delle aree interessate dalla realizzazione della Centrale e dalle relative opere di connessione dovrà essere emesso entro il 22 febbraio 2024;

considerato che

- H. il d. lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 (anche alla luce dei chiarimenti forniti da codesto Ministero nella relativa circolare prot. n. 0022295GAB del 27 ottobre 2014) ha previsto che le scadenze originariamente previste per le autorizzazioni integrate ambientali in vigore alla data del 11 aprile 2014, come l'A.I.A. *de qua*, dovessero intendersi prorogate (e, più precisamente, la durata dovesse intendersi raddoppiata rispetto a quella originariamente prevista);

¹ T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2012) 12-06-2012, n. 5327

² Definito con sentenza n. 2372/2013

³ Definito con sentenza n. 2373/2013

⁴ Contenzioso pendente al CdS con RG n. 4655/2013

⁵ Contenzioso pendente al CdS con RG n. 4704/2013

- I. la scrivente è in possesso della certificazione ISO 140001:2015 (**doc. all.to n. 7**);
- J. con la presente la scrivente intende avviare, ai sensi dell'art. 29-*octies* del D. Lgs. n. 152/2006, il procedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A.;

Alla luce di tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente

CHIEDE

a Codesto Ministero, e dato atto della titolarità dell'A.I.A. in favore di Luminosa Energia S.r.l., il riesame con valenza di rinnovo dell'A.I.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-*octies* del d. lgs. 152/2006 e s.m.i. e, a tal fine, allega alla presente l'istanza predisposta sulla base del modello da Voi messo a disposizione sul Vostro portale web (**doc. all.ti n. 9**).

Si allega:

1. Sentenza del Consiglio di Stato n. 2424 del 2013 con cui veniva confermata la validità dell'A.I.A.;
2. Decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 228/2019 e relativa sentenza T.A.R. n. 2372/2013;
3. Decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 219/2019 e relativa sentenza T.A.R. n. 2373/2013;
4. Copia dell'atto notarile (Rep. 11911; Racc. 5944) di cessione d'azienda stipulato tra Luminosa S.r.l. e Luminosa Energia S.r.l. in data 13 marzo 2013;
5. Copia dell'atto notarile (Rep. 12549; Racc. 6114) ricognitivo di avveramento della condizione stipulato tra Luminosa S.r.l. e Luminosa Energia S.r.l. in data 21 maggio 2013;
6. Decreto direttoriale del MISE n. 55/02/2020 PR del 4 agosto 2020 di conferma di validità dell'A.U. e concessione proroga dei termini di inizio lavori;
7. Certificazione ISO 140001:2015;
8. Documentazione aggiornata concernente la società:
 - 8.1 visura camerale di Luminosa Energia S.r.l.;
 - 8.2 copia fotostatica di un valido documento di validità del sottoscrittore;
 - 8.3 documentazione per adempimenti antimafia ex d.lgs. 159/2011;
9. Domanda di Istanza riesame A.I.A.

Nel rimanere a disposizione per qualunque chiarimento dovesse occorrere, si porgono distinti saluti

Luminosa Energia S.r.l.

Il Legale Rappresentante



LUMINOSA ENERGIA S.R.L.

Sede Legale : Via Toledo 156 – 80134 Napoli

Sede Operativa: Via Sedile di Porto 9 – 80134 Napoli

C.F. e P. IVA 07432831217 - Cap. Soc. €12.000 i.v.

T. +39 081 2481219 F. +39 081 5523082

PEC: luminosaenergiasrl@legalmail.it

ALLEGATO 1

*Sentenza del Consiglio di Stato n. 2424 del 2013 con cui veniva
confermata la validità dell'A.I.A.*

Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 26/03/2013) 06-05-2013, n. 2424

PATRIMONIO AMBIENTALE

Vincoli (in genere)

CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7459 del 2012, proposto da Luminosa s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Giuseppe Torrani, Enrico Soprano, Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro

W.W.F.Italia O.N.G.-Onlus, Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Benevento, in persona dei legali rappresentanti,; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero dell'interno, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero delle politiche agricole e forestali, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Panariello, con domicilio eletto presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania in Roma, via Poli,29; Provincia di Benevento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso l'avv. Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;

nei confronti di

Comune di Benevento, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso l'avv. Gianfranco Graziadei in Roma, via A. Gramsci, 54; Terna s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Mastrolilli, Filomena Passeggio, Giancarlo Bruno e Maurizio Carbone, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via F. Denza, 15; Edison s.p.a.;

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE II, n. 05327/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione all'esercizio della centrale termoelettrica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Campania, del Comune di Benevento, di Terna s.p.a., del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole e forestali e della Provincia di Benevento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2013 il Cons. Gabriella De Michele e uditi per le parti l'avv. Clarizia, l'avv.to Soprano, l'avvocato dello Stato Tortora Fabio, l'avv.to Panariello, l'avv.to Carbone per se stesso e per delega dell'avv.to Catalano, l'avv.to Mastrolilli;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. II, n. 5327/12 del 12 giugno 2012 (che non risulta notificata) è stato accolto il ricorso proposto da W.W.F. Italia - ONLUS nei confronti del Ministero dell'ambiente e della società Luminosa s.r.l., per l'annullamento del decreto ministeriale U.prot. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011, recante autorizzazione integrata ambientale (AIA), riferita all'esercizio, da parte della citata società Luminosa s.r.l., di una centrale termoelettrica nel Comune di Benevento, "in quanto adottata sull'erroneo presupposto della sopravvenuta inefficacia della condizione n. 1, apposta al decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) n. 708 dell'1 agosto 2008" (decreto, quest'ultimo, da considerare condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione unica). Nella sentenza - respinta la richiesta di estromissione del Comune di Benevento e ribadita la legittimazione attiva dell'associazione ricorrente in materia di tutela ambientale, con ulteriore rilevata infondatezza di altre questioni preliminari - si rilevava la competenza del Ministro dell'ambiente ad emettere il provvedimento impugnato, a norma dell'art. 2, lettera i) del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (con ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in ordine alla stessa sollevata) e si escludeva la sussistenza di altri rilevati vizi procedurali. Si evidenziava tuttavia - con accoglimento del ricorso sotto tale profilo - come la valutazione di impatto ambientale della centrale Luminosa fosse avvenuta "con esplicita esclusione di un rilevante presupposto di fatto e cioè la realizzazione, all'interno della stessa macroarea, di altra centrale avente caratteristiche analoghe".

La VIA in questione risultava infatti sottoposta alla seguente condizione (prescrizione n. 1): "il giudizio favorevole di compatibilità ambientale è condizionato all'esito negativo della procedura autorizzativa

afferente altra centrale termoelettrica localizzata nella medesima macroarea interna, individuata dalla D.G.R. n. 3533 del 5 dicembre 2003, causa il raggiungimento del riequilibrio del fabbisogno energetico in caso di rilascio dell'autorizzazione indicata". Detta condizione avrebbe dovuto ritenersi, secondo il giudice di primo grado, sostanziale e quindi modificabile - in caso di nuove intervenute valutazioni del fabbisogno energetico nazionale - solo attraverso rinnovazione del procedimento di VIA, non risultando superabile la circostanza di avvenuta valutazione positiva dell'impatto della centrale solo in assenza dell'altra. Nessuna radicale evoluzione, peraltro, si sarebbe registrata negli indirizzi di politica energetica regionale fra il 2003 e il 2008. Sotto il profilo in questione, pertanto, il ricorso era ritenuto meritevole di accoglimento, mentre le altre censure prospettate venivano respinte.

In sede di appello (n. 7459/12, notificato il 19 ottobre 2012) si sottolineava in primo luogo che la centrale di Flumeri - alla cui autorizzazione, o meno, era condizionata la VIA di cui trattasi - non sarà più realizzata, come attestato dal rapporto semestrale sull'andamento delle autorizzazioni, redatto dal Ministero dello sviluppo economico. Il procedimento autorizzativo è stato infatti archiviato, a seguito di rinuncia formalizzata dalla società proponente Edison. La sentenza appellata, in ogni caso, sarebbe stata emessa ultra petita, con riferimento a limitazioni, concernenti le esigenze di sviluppo energetico e la programmazione relativa, non anche ragioni di tutela ambientale. Il superamento di dette limitazioni, in ogni caso, sarebbe stato sancito in atti precedenti, non tempestivamente impugnati, in rapporto ai quali non avrebbe dovuto essere riconosciuto, d'ufficio, l'errore scusabile. Nessuna adeguata considerazione, pertanto, sorreggerebbe quello che viene rappresentato come un caso di applicazione distorta del principio del *contrarius actus*, con inutile aggravio del procedimento e retrocessione procedurale ad una fase conclusa da oltre dieci anni.

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che l'appello meriti accoglimento, risultando soddisfatta la condizione apposta alla VIA di cui trattasi, come riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico con decreto n. 55/2012.

La stessa sentenza appellata riconduceva, infatti, la ritenuta necessità di rinnovare il procedimento di VIA alla non ancora intervenuta definizione della procedura autorizzativa, riferita alla centrale di Flumeri, con conseguente ravvisata persistenza della condizione sopra riportata.

Non appare contestabile, viceversa, il successivo soddisfacimento di tale condizione (indipendentemente dalla valenza ambientale, o meno, della medesima), con attuale insussistenza delle ragioni su cui era basata la pronuncia in esame, sotto il profilo dell'esigenza di rinnovo della valutazione di impatto ambientale, in rapporto all'ancora possibile realizzazione nella zona della centrale di Flumeri, considerata alternativa a quella di cui si discute.

In tale contesto, appare fondato l'assunto dell'appellante circa il carattere di inutile aggravio procedurale (precluso dall'art. 1, comma 2, della L. n. 241 del 1990), riconducibile al disposto rinnovo della procedura di VIA: procedura, viceversa, consolidata ex tunc a seguito dell'avveramento della condizione apposta, che implicava ex se lo scioglimento di ogni riserva, una volta accertata la non più possibile coesistenza delle due centrali.

L'argomentazione sopra riportata implica, in ogni caso, anche la non divisibilità delle argomentazioni contenute nella sentenza appellata, circa il carattere endo-procedimentale - o, comunque, la scusabilità dell'errore, in cui sarebbe incorsa la ricorrente WWF Italia per l'impugnazione proposta dopo la scadenza dei termini - con riferimento al parere del Ministero dell'ambiente (nota n. DVA-2010-27156 del 10 novembre 2010 della Direzione Generale per le valutazioni ambientali) e all'analogo parere reso dalla Commissione VIA: con tali atti veniva infatti sancito il superamento della condizione apposta alla VIA sotto il profilo che qui interessa, dopo l'avvenuto superamento dei vincoli contenuti nella DGR n. 3533/03, concernente le "linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico", a seguito dell'approvazione del Piano energetico ambientale regionale della Regione Campania (PEAR), non preclusivo di altre proposte di centrali termoelettriche, da valutare caso per caso, "se necessarie al conseguimento degli obiettivi di piano".

All'atto del rilascio dell'AIA annullata (che alle considerazioni anzidette faceva esplicito richiamo, per la centrale di cui si discute in questa sede), il presupposto di alternatività fra le due centrali, assunto a base della condizione di cui si discute in questa sede, risultava dunque venuto meno, con spostamento di ogni ulteriore valutazione di compatibilità nell'ambito della procedura autorizzativa per la centrale di Flumeri, da considerare autonomamente ed ancora, all'epoca, non pervenuta alla fase conclusiva (e poi, come già ricordato, non più rilasciata).

È corretto dunque assumere che l'intervenuta rinuncia alla realizzazione della centrale di Flumeri ha solo concorso a rafforzare conclusioni, già raggiungibili in base alla situazione di fatto e di diritto, riscontrabile alla data di proposizione dell'impugnativa in primo grado di giudizio.

Quanto alla prescrizione sub 2 del decreto VIA, appare ugualmente fondata l'assunto per cui tale condizione condizionava non l'iter autorizzatorio, ma il successivo inizio dei lavori.

Per le ragioni esposte, il Collegio ritiene che l'appello debba essere accolto, con le conseguenze precisate in dispositivo e con accoglimento di ogni ulteriore ragione difensiva.

Quanto alle spese giudiziali, tuttavia, il Collegio stesso ne ritiene equa la compensazione, data la complessità della vicenda dedotta in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa le spese giudiziali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Severini, Presidente
Gabriella De Michele, Consigliere, Estensore
Roberta Vigotti, Consigliere
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere

ALLEGATO 2

*Decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 228/2019 e relativa
sentenza T.A.R. n. 2372/2013*

Pubblicato il 22/02/2019

N. 00228/2019 REG.PROV.PRES.
N. 04655/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4655 del 2013, proposto da
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Vincenzo Catalano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Palma in Roma, via E. Quirino Visconti, 99;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero
per i Beni e Le Attivita' Culturali, Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria
D'Elia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Poli, 29;

nei confronti

Luminosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico
Soprano, Angelo Clarizia, Pier Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma,
V. Principessa Clotilde 5;

Terna S.p.A non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02372/2013, resa tra le
parti, concernente autorizzazione alla realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art.82, co.1, cod.proc.amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il 18 giugno 2013;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite in data 20 giugno 2018 l'avviso di
perenzione ultraquinquennale di cui all'art.82, co.1, cod.proc.amm., e che lo stesso è stato da queste ricevuto,
tramite p.e.c., nella stessa data di trasmissione;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art.82, co.1, cod.proc.amm., non è stata presentata una
nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2019.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 3

*Decreto di perenzione del Consiglio di Stato n. 219/2019 e relativa
sentenza T.A.R. n. 2373/2013*

Pubblicato il 22/02/2019

N. 00219/2019 REG.PROV.PRES.
N. 04704/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4704 del 2013, proposto da
Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato
Eugenio Carbone, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio De Cavalieri 11;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria
D'Elia, Almerina Bove, domiciliata ex lege in Roma, via Poli n.29;

nei confronti

Luminosa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo
Clarizia, Enrico Soprano, Pier Giuseppe Torrani, con domicilio eletto presso lo studio Angelo Clarizia in Roma,
V. Principessa Clotilde 5;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02373/2013, resa tra le
parti, concernente autorizzazione per la costruzione e la messa in esercizio di una centrale termoelettrica in
Benevento.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'art.82, co.1, cod.proc.amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il 19 giugno 2013;

Rilevato che la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite in data 20 giugno 2018 l'avviso di
perenzione ultraquinquennale di cui all'art.82, co.1, cod.proc.amm., e che lo stesso è stato da queste ricevuto,
tramite p.e.c., nella stessa data di trasmissione;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art.82, co.1, cod.proc.amm., non è stata presentata una
nuova istanza di fissazione di udienza;

Ritenuto che il ricorso deve ritenersi pertanto perento;

P.Q.M.

Dichiara perento l'appello indicato in epigrafe.

Spese compensate.

La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 26, ultimo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, come sostituito dall'art. 9 legge 21 luglio 2000 n. 205.

Così deciso in Roma il giorno 22 febbraio 2019.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

ALLEGATO 4

*Copia dell'atto notarile (Rep. 11911; Racc. 5944) di cessione d'azienda
stipulato tra*

Luminosa S.r.l. e

Luminosa Energia S.r.l. in data 13 marzo 2013

CESSIONE DI AZIENDA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno tredici marzo duemilatredici

13 marzo 2013

a Milano in viale Bianca Maria n.24,

davanti a me LUCA BARASSI notaio residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- BARBANO ROBERTO, nato a Milano il giorno [redacted] residente in [redacted] il quale dichiara di intervenire in quest'atto quale presidente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della società **LUMINOSA S.R.L.**, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 07907530633, R.E.A. 1881396, sede legale in Milano Largo Donegani n. 2, capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente versato, società di nazionalità italiana e di agire in base alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 2013, nonché in base alla decisione dei soci in data 28 febbraio 2013, che in estratto autentico allego a quest'atto "A", "B" e "C", (di seguito "cedente");

- FASOLINO LORENZO PASQUALE, nato a Napoli il giorno [redacted] residente in Napoli via [redacted] il quale dichiara di intervenire in quest'atto quale unico amministratore legale rappresentante della società **LUMINOSA ENERGIA S.R.L.**, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Napoli 07432831217, R.E.A. 883858, sede legale in Napoli corso Vittorio Emanuele n. 110/5, capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per euro 2.500,00, società di nazionalità italiana, (di seguito "cessionaria").

Parti della identità personale delle quali sono certo che, in adempimento di più ampi accordi tra esse convenuti in data odierna, convengono quanto segue:

I

la società LUMINOSA S.R.L., a mezzo del rappresentante, cede alla società LUMINOSA ENERGIA S.R.L. che, a mezzo del rappresentante acquista, l'azienda di cui la cedente è titolare costituita dall'insieme di beni, mezzi, obblighi, diritti, rapporti giuridici e contratti (di seguito "l'azienda") organizzati per la realizzazione di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico Combyned Cycle Gas Turbine (CCGT) di capacità nominale pari a 385 MW nella provincia di Benevento (comune di Benevento e Pietralcina), costituita esaustivamente dai beni e attività di seguito indicati:

a) Autorizzazione unica ottenuta in data 21.12.2010, ai sensi del d.l. n. 7/2002, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, successivamente oggetto del decreto del medesimo Ministero n. 55/05/2012 RT per la realizzazione

di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico Combyned Cycle Gas Turbine (CCGT) di capacità nominale pari a 385 MW nella provincia di Benevento (comune di Benevento e Pietralcina), "Progetto Luminosa".

b) Studi tecnici relativi alla realizzazione del Progetto Luminosa:

- □Studio di Impatto ambientale per ottenimento della valutazione dell'impatto ambientale (VIA), predisposto dalla società MWH S.p.A., con sede in Milano, Centro Direzionale 2 - Palazzo Canova, P.IVA 01854540158;
- □Documentazione finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale a turbogas a ciclo combinato sita nel comune di Benevento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposta da Poly Project S.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola e7, P.IVA 01498671211;
- □Specifica tecnica per la fornitura di un impianto chiavi in mano, predisposto da Pöyry Energy S.r.l., con sede in Genova, Via Pietro Chiesa n. 9, P.IVA 03684000106;
- □Studio e controllo delle emissioni in atmosfera predisposto da Poly Project S.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola e7, P.IVA 01498671211;
- □Perizia tecnica giurata predisposta dal Consorzio Technet, con sede in Napoli, Viale Gramsci n. 21, P.IVA 068996906387, per valorizzazione delle opere da realizzare (definizione corrispettivo - 0,5 mille pagato al Ministero dello Sviluppo Economico);
- □Studio di fattibilità tecnico autorizzativa e progetto preliminare di massima ai fini dell'avviamento dell'Autorizzazione Unica ("AU") ai sensi del Dlgs 387/03 relativi ad un impianto fotovoltaico sito nelle aree interne al perimetro coinvolto dal Progetto Luminosa; predisposti da Montana S.p.A., con sede in Milano, Via A. Fumagalli n.6, P.IVA 10414270156;
- □Elaborati tecnici di progetto dell'impianto di rete (sottostazione ed elettrodotto) predisposti da Terna S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria - Area Progettazione e Realizzazione Impianti, con sede in Napoli, Via Aquileia n. 8, P.IVA 05779661007, a fini autorizzativi e in conformità all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 55/2002;
- □Piano Particellare delle aree interessate dalla centrale Luminosa, delle opere connesse e della Sottostazione a 380 kV ubicate in località Benevento e Pietrelcina a fini autorizzativi e in conformità all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 55/2002, predisposto dal geom. Elio Saccomanno, con sede presso Studio Tecnico, Via Ponticelli, n. 132 - 82100 Benevento, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia

di Benevento.

- □ Studi di progettazione esecutiva della linea, documentazione e relazioni urbanistiche ed ambientali relativi alla realizzazione di un metanodotto di allacciamento alla Centrale Termoelettrica Luminosa da ubicarsi nel comune di Benevento (BN), predisposti da Barci Engineering S.r.l., con sede in Montalto Uffugo (CS), Località Taverna, via G. Falcone n. 14, P.IVA 02444790782;

- □ Rilievi topografici delle aree interessate dagli interventi di viabilità e relazione relativi alla viabilità di accesso della Centrale Luminosa; documentazione tecnica inerente la verifica strutturale dei viadotti e altri manufatti esistenti (viadotti, ponte FF.SS., etc), individuazione e descrizione degli interventi di adeguamento (e relativa stima dei costi di realizzazione) predisposta da S.I.M.I - Società Italiana Montaggi Industriali S.r.l., con sede in Pescara, Via G. Mazzarino n.8, P.IVA 00121940688;

- □ Report predisposto da Tecno In S.p.A., con sede in Napoli, II Trav. Strettoia S. Anna alla Paludi n. 11, P.IVA 05016170630, contenente esiti delle indagini geognostiche in cantiere (trivellazioni) ed in laboratorio relative ai terreni interessati dalla centrale Luminosa.

c) Convenzione conclusa con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Benevento in data 18 dicembre 2006, a seguito della delibera di assegnazione dell'area ad uso industriale sub-area Z4 nell'agglomerato industriale di Ponte Valentino, con cui è stato attribuito alla società Luminosa il titolo al successivo trasferimento dell'area;

d) Mandato conferito allo Studio Legale Leone - Torrani e Associati, con studio in Milano, Corso Magenta n. 63, P.IVA 07897380155, per assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nei seguenti procedimenti innanzi al Tar Lazio, Roma e al Consiglio di Stato:

- 1) Luminosa S.r.l./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Edison S.p.A. (annullamento condizione 1 decreto VIA n. 708/08 e risarcimento danni) - ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 8043/2009, rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato davanti al T.a.r. Napoli R.G. 6234/08 (fascicolo trasmesso al T.a.r. Roma con ordinanza collegiale T.a.r. Napoli n. 266/2010): in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

- 2) Luminosa S.r.l./Consorzio ASI/Comune di Benevento/Provincia di Benevento (annullamento determinazione commissariale n. 104/2009 avente ad oggetto "assegnazione suolo alla Luminosa S.r.l. - procedimento per la revoca in autotutela") - ricorso avanti la Sez. II Ter del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1717/2010: in attesa fissazione dell'udienza di merito.

- 3) Comune di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Regione Campania/Luminosa S.r.l. (annullamento del decreto

del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dal Comune di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 72/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2373 del 06/03/2013.

4) Provincia di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dalla Provincia di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1881/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

5) Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento di atti propedeutici al rilascio dell'A.U.) - costituzione nel ricorso promosso dalla Provincia di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 9000/2012 rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato avanti al T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

6) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Provincia di Benevento/Regione Campania/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - appello promosso dalla Soc. Luminosa avanti la Sez. VI del Consiglio di Stato, Roma, R.G. n. 7459/2012 avverso la sentenza T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n.5327/12 che, in accoglimento del ricorso promosso da WWF Italia, ha caducato l'AIA assentita all'impianto Luminosa: udienza di Camera di Consiglio del 16/11/2012, rinviata all'udienza di merito del 26/03/2013.

7) Luminosa S.r.l. / Comune di Benevento ed altri: ricorso

avanti la Sez. II del T.a.r.. Lazio, Roma, R.G. n. 2293/13, notificato il 22.02.2013, avverso e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gen. 8418 del 6.12.2012 recante l'approvazione del piano urbanistico comunale di Benevento e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

e) Mandato conferito all'Avvocato Enrico Soprano con studio in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4 per l'assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti innanzi al Tar Lazio e al Consiglio di Stato:

1) Comune di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Regione Campania/Luminosa S.r.l. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dal Comune di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 72/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2373 del 06/03/2013.

2) Provincia di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1881/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

3) Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento di atti propedeutici al rilascio dell'A.U.) - costituzione nel ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 9000/2012, riassunto dal T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

4) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività culturali/Provincia di Benevento/Regione Campa-

nia/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - ricorso innanzi al TAR Lazio Roma II sezione, RG n. 9460/2011, deciso con la sentenza n. 5327 del 12/06/2012.

5) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività culturali/Provincia di Benevento/Regione Campania/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - appello avanti la Sez. VI del Consiglio di Stato, Roma, R.G. n. 7459/2012 avverso la sentenza T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 5327/12 che, in accoglimento del ricorso promosso da WWF Italia, ha caducato l'AIA assentita all'impianto Luminosa: udienza di Camera di Consiglio del 16.11.2012, rinviata all'udienza di merito del 26.03.2013.

6) Luminosa s.r.l./Comune di Benevento ed altri: ricorso pendente innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 2293/13, notificato il 22.02.2013, avverso e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gen. 8418 del 6.12.2012 recante l'approvazione del piano urbanistico comunale di Benevento e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

f) Mandato conferito all'Avvocato Prof. Angelo Clarizia - Studio Legale Clarizia, con studio in Roma, Via Principessa Clotilde 2, per assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti avanti al Tar Lazio e Consiglio di Stato:

1) Luminosa S.r.l./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Edison S.p.A. (annullamento condizione 1 decreto VIA n. 708/08 e risarcimento danni) - ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 8043/2009, rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato davanti al T.a.r. Napoli R.G. 6234/08 (fascicolo trasmesso al T.a.r. Roma con ordinanza collegiale T.a.r. Napoli n. 266/2010): in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

2) Luminosa S.r.l./Consorzio ASI/Comune di Benevento/Provincia di Benevento (annullamento determinazione commissariale n. 104/2009 avente ad oggetto "assegnazione suolo alla Luminosa S.r.l. - procedimento per la revoca in autotutela") - ricorso avanti la Sez. II Ter del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1717/2010: in attesa fissazione dell'udienza di merito.

3) Ricorso e motivi aggiunti avversari al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 72/2011 - Comune di Benevento / Ministero Sviluppo Economico / Regione Campania / Luminosa S.r.l.

4) Ricorso avversario al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 1881/2011 - Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i beni e le attività culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A.

5) Ricorso al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 9000/2012 promosso dalla Provincia di Benevento rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato avanti al T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012.

6) Ricorso al Consiglio di Stato, sez. VI, con ricorso R.G. 7459/2012, attualmente pendente, - WWF Italia / Comune di Benevento / Consorzio ASI della Provincia di Benevento / Ministero della Salute / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare / Ministero delle Politiche Agricole e Forestali / Ministero dell'Interno / Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale / Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Provincia di Benevento/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A.

g) Contratto con O&DS, società con sede in Milano, Via Pordenone n. 32/A, P.IVA 05595040964, avente ad oggetto il servizio di ospitalità del sito web della società www.luminosa-energia.it (web hosting) e l'accesso alla piattaforma I-News con durata sino al 31.07.2013.

h) Associazione a Confindustria Benevento (Unione degli Industriali e degli Imprenditori della Provincia di Benevento), con sede in Benevento, Piazza V Colonna n. 8, C.F. 80001610627 - quota annuale iscrizione (euro 1.000).

II

E' espressamente escluso dalla cessione il credito IVA vantato da Luminosa e pari ad euro 417.262,00. Sono altresì espressamente esclusi i debiti della cedente afferenti l'azienda ceduta e maturati sino alla data odierna fatti salvi quelli relativi al mandato conferito all'Avv. Enrico Soprano, quale parte del collegio difensivo di Luminosa che sono da considerarsi ad esclusivo carico di Luminosa Energia.

La cedente manleva e garantisce pertanto la cessionaria da qualsivoglia pretesa da parte di terzi creditori nei confronti di Luminosa per i debiti maturati sino alla data odierna.

III

La cessione dell'Azienda sopra convenuta è condizionata sospensivamente all'ottenimento della voltura dell'Autorizzazione di cui al patto I in favore di Luminosa Energia s.r.l. che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2013.

La parte cedente si impegna sin da ora a sottoscrivere, unitamente alla parte cessionaria, un'istanza volta ad ottenere la voltura dell'Autorizzazione in favore di Luminosa Energia S.r.l. e ad adoperarsi in buona fede per favorire la menzionata voltura.

Le parti si impegnano a sottoscrivere entro 5 (cinque) giorni dall'avveramento della condizione un atto pubblico ricognitivo di tale avveramento (di seguito l'"Atto Ricognitivo").

Qualora la condizione sospensiva non si verificasse entro il

termine indicato del 30 novembre 2013, ossia qualora non sia ottenuta entro il detto termine la voltura dell'Autorizzazione, la cedente, su richiesta scritta della cessionaria, richiesta che dovrà pervenire entro e non oltre il 10 dicembre 2013 mediante comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta certificata luminosasrl@legalmail.it (di seguito la "Comunicazione"), si impegna a presentarsi presso il notaio indicato dalla stessa cessionaria per la stipula, entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni, di un atto novativo di trasferimento dell'Azienda, (di seguito l'"Atto Novativo") che rispecchi mutatis mutandis le pattuizioni contenute nel presente atto, fermo restando che la cessionaria riconosce ed accetta sin d'ora che:

- nessuna responsabilità sarà in alcun modo imputabile a e/o alla cedente qualora, per motivi di carattere giuridico, non sia possibile stipulare il sopracitato atto novativo di trasferimento dell'Azienda;

- successivamente al 10 dicembre 2013 ed indipendentemente dalla stipula del sopracitato Atto Novativo di trasferimento dell'Azienda e di qualsivoglia altra circostanza, Luminosa S.r.l. potrà essere liquidata ad esclusiva discrezione del proprio socio;

- successivamente al 10 dicembre 2013, nel caso di mancato invio della Comunicazione, ovvero, in caso di invio della Comunicazione successivamente alla sottoscrizione dell'atto novativo di trasferimento dell'Azienda, tutte le obbligazioni relative alla cessione dell'Azienda, alla voltura dell'Autorizzazione dovranno considerarsi prive di qualsivoglia efficacia in capo alla cedente.

Le parti convengono che nel periodo intercorrente tra oggi e la sottoscrizione dell'Atto Ricognitivo di cui al comma precedente, ovvero, in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva, tra oggi e la sottoscrizione del sopracitato Atto Novativo di trasferimento dell'Azienda, la cedente potrà continuare a gestire liberamente l'Azienda ceduta. La cedente, su specifica richiesta scritta della cessionaria, e con spese, costi, conseguenze e responsabilità a esclusivo carico della medesima parte, potrà porre in essere gli atti necessari per la tutela dell'Azienda nel corso dei giudizi in corso e nel corso di eventuali nuovi giudizi che fossero instaurati in data successiva ad oggi.

IV

Il prezzo della cessione è convenuto in euro 6.000,00 (seimila/00) e dovrà essere corrisposto alla cedente (i) in caso di avveramento della condizione sospensiva che precede, contestualmente alla sottoscrizione dell'Atto Ricognitivo; (ii) in caso di mancato avveramento della condizione sospensiva medesima, contestualmente alla stipula dell'Atto Novativo di trasferimento dell'Azienda; (iii) entro e non oltre il 15 dicembre 2013 in caso di mancato invio della Comunicazione, verrà

corrisposto un uguale importo a titolo di indennizzo.

V

La cedente si impegna a consegnare, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto ricognitivo di cui al patto III, tutta la documentazione relativa all'azienda, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli atti, la corrispondenza e i documenti contabili.

VI

Cedente e cessionaria si impegnano a provvedere ad ogni ulteriore adempimento o formalità necessari o utili per la definizione dell'acquisto dell'azienda da parte di Luminosa Energia s.r.l.

VII

E' esclusa ogni garanzia espressa o implicita da parte della cedente avente ad oggetto l'azienda.

VIII

Le imposte e le altre spese relative al presente atto sono a carico della parte acquirente. I compensi notarili sono a carico della parte cedente e della parte acquirente in parti uguali.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti, omessa la lettura degli allegati per volontà delle stesse e viene sottoscritto alle ore 17,20.

Consta di tre fogli scritti per otto pagine e per parte della nona da me e da persona di mia fiducia.

F.to Roberto Barbano

F.to Lorenzo Pasquale Fasolino

F.to LUCA BARASSI notaio

ALLEGATO 5

*Copia dell'atto notarile (Rep. 12549; Racc. 6114) ricognitivo di
avveramento della condizione stipulato tra Luminosa S.r.l. e Luminosa
Energia S.r.l. in data 21 maggio 2013*

ATTO RICOGNITIVO DI AVVERAMENTO DI CONDIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventuno maggio duemilatredici

21 maggio 2013

a Milano in viale Bianca Maria n.24,

davanti a me LUCA BARASSI residente a Milano, iscritto al collegio notarile di Milano,

sono presenti i signori:

- BARBANO ROBERTO, nato a Milano il giorno [redacted] residente in Opera via [redacted] il quale dichiara di intervenire in quest'atto quale presidente del consiglio di amministrazione in rappresentanza della società **LUMINOSA S.R.L.**, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano 07907530633, R.E.A. 1881396, sede legale in Milano Largo Donegani n. 2, capitale sociale di Euro 100.000,00, interamente versato, società di nazionalità italiana, e di agire in base alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in data 28 febbraio 2013, nonché in base alla decisione dei soci in data 28 febbraio 2013, che in estratto autentico sono allegati "A", "B" e "C" all'atto da me ricevuto in data 13 marzo 2013 n. 11911/5944 di repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il 22 marzo 2013 al n. 9714 serie 1T, (di seguito "cedente");

- FASOLINO LORENZO PASQUALE, nato a Napoli il giorno [redacted] residente in [redacted] via [redacted] il quale dichiara di intervenire in quest'atto quale unico amministratore legale rappresentante della società **LUMINOSA ENERGIA S.R.L.**, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Napoli 07432831217, R.E.A. 883858, sede legale in Napoli corso Vittorio Emanuele n. 110/5, capitale sociale di Euro 10.000,00, versato per euro 2.500, società di nazionalità italiana, (di seguito "cessionaria").

Parti della identità personale delle quali sono certo, le quali

premettono che

- A -

- con l'atto da me ricevuto in data 13 marzo 2013 n. 11911/5944 di repertorio, sopra citato, la società LUMINOSA S.R.L. ha ceduto alla società LUMINOSA ENERGIA S.R.L. l'azienda costituita dall'insieme di beni, mezzi, obblighi, diritti, rapporti giuridici e contratti (di seguito "l'azienda") organizzati per la realizzazione di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) di capacità nominale pari a 385 MW nella provincia di Benevento (comune di Benevento e Pietralcina); esaurivamente dai beni e attività di seguito indicati:

a) Autorizzazione unica ottenuta in data 21.12.2010, ai sensi del d.l. n. 7/2002, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, successivamente oggetto del decreto del medesimo Ministero n. 55/05/2012 RT per la realizzazione di un progetto di costruzione ed esercizio di un impianto termoelettrico Combined Cycle Gas Turbine (CCGT) di capacità nominale pari a 385 MW nella provincia di Benevento (comune di Benevento e Pietralcina), "Progetto Luminosa".

b) Studi tecnici relativi alla realizzazione del Progetto Luminosa:

- Studio di Impatto ambientale per ottenimento della valutazione dell'impatto ambientale (VIA), predisposto dalla società

MWH S.p.A., con sede in Milano, Centro Direzionale 2 - Palazzo Canova, P.IVA 01854540158;

- Documentazione finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio della centrale a turbogas a ciclo combinato sita nel comune di Benevento, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 , n.152 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposta da Poly Project S.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola e7, P.IVA 01498671211;

- Specifica tecnica per la fornitura di un impianto chiavi in mano, predisposto da Pöyry Energy S.r.l., con sede in Genova, Via Pietro Chiesa n. 9, P.IVA 03684000106;

- Studio e controllo delle emissioni in atmosfera predisposto da Poly Project S.r.l., con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola e7, P.IVA 01498671211;

- Perizia tecnica giurata predisposta dal Consorzio Technet, con sede in Napoli, Viale Gramsci n. 21, P.IVA 068996906387, per valorizzazione delle opere da realizzare (definizione corrispettivo - 0,5 mille pagato al Ministero dello Sviluppo Economico);

- Studio di fattibilità tecnico autorizzativa e progetto preliminare di massima ai fini dell'avviamento dell'Autorizzazione Unica ("AU") ai sensi del Dlgs 387/03 relativi ad un impianto fotovoltaico sito nelle aree interne al perimetro coinvolto dal Progetto Luminosa;

predisposti da Montana S.p.A., con sede in Milano, Via A. Fumagalli n.6, P.IVA 10414270156;

- Elaborati tecnici di progetto dell'impianto di rete (sottostazione ed elettrodotto) predisposti da Terna S.p.A. - Direzione Sviluppo Rete ed Ingegneria - Area Progettazione e Realizzazione Impianti, con sede in Napoli, Via Aquileia n. 8, P.IVA 05779661007, a fini autorizzativi e in conformità all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 55/2002;

- Piano Particellare delle aree interessate dalla centrale Luminosa, delle opere connesse e della Sottostazione a 380 kV ubicate in località Benevento e Pietrelcina a fini autorizzativi e in conformità all'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della legge n. 55/2002, predisposto dal geom. Elio Saccomanno, con sede presso Studio Tecnico, Via Ponticelli, n. 132 - 82100 Benevento, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della Provincia di Benevento.

- Studi di progettazione esecutiva della linea, documentazione e relazioni urbanistiche ed ambientali relativi alla realizzazione di un metanodotto di allacciamento alla Centrale Termoelettrica Luminosa da ubicarsi nel comune di Benevento (BN), predisposti da Barci Engineering S.r.l., con sede in Montalto Uffugo (CS), Località Taverna, via G. Falcone n. 14, P.IVA 02444790782;

- Rilievi topografici delle aree interessate dagli interventi di viabilità e relazione relativi alla viabilità di accesso della Centrale Luminosa; documentazione tecnica inerente la verifica strutturale dei viadotti e altri manufatti esistenti (viadotti, ponte FF.SS., etc), individuazione e descrizione degli interventi di adeguamento (e relativa stima dei costi di realizzazione) predisposta da S.I.M.I - Società Italiana Montaggi Industriali S.r.l., con sede in Pescara, Via G. Mazzarino n.8, P.IVA 00121940688;

• Report predisposto da Tecno In S.p.A., con sede in Napoli, II Trav. Strettoia S. Anna alla Paludi n. 11, P.IVA 05016170630, contenente esiti delle indagini geognostiche in cantiere (trivellazioni) ed in laboratorio relative ai terreni interessati dalla centrale Luminosa.

c) Convenzione conclusa con il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Benevento in data 18 dicembre 2006, a seguito della delibera di assegnazione dell'area ad uso industriale sub-area Z4 nell'agglomerato industriale di Ponte Valentino, con cui è stato attribuito alla società Luminosa il titolo al successivo trasferimento dell'area;

d) Mandato conferito allo Studio Legale Leone - Torrani e Associati, con studio in Milano, Corso Magenta n. 63, P.IVA 07897380155, per assistenza legale stragiudiziale e giudiziale nei seguenti procedimenti innanzi al Tar Lazio, Roma e al Consiglio di Stato:

1) Luminosa S.r.l./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Edison S.p.A. (annullamento condizione 1 decreto VIA n. 708/08 e risarcimento danni) - ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 8043/2009, rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato davanti al T.a.r. Napoli R.G. 6234/08 (fascicolo trasmesso al T.a.r. Roma con ordinanza collegiale T.a.r. Napoli n. 266/2010): in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

2) Luminosa S.r.l./Consorzio ASI/Comune di Benevento/Provincia di Benevento (annullamento determinazione commissariale n. 104/2009 avente ad oggetto "assegnazione suolo alla Luminosa S.r.l. - procedimento per la revoca in autotutela") - ricorso avanti la Sez. II Ter del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1717/2010: in attesa fissazione dell'udienza di merito.

3) Comune di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Regione Campania/Luminosa S.r.l. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dal Comune di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 72/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2373 del 06/03/2013.

4) Provincia di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dalla Provincia di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1881/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

5) Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento

di atti propedeutici al rilascio dell'A.U.) - costituzione nel ricorso promosso dalla Provincia di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 9000/2012 rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato avanti al T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

6) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Provincia di Benevento/Regione Campania/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - appello promosso dalla Soc. Luminosa avanti la Sez. VI del Consiglio di Stato, Roma, R.G. n. 7459/2012 avverso la sentenza T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n.5327/12 che, in accoglimento del ricorso promosso da WWF Italia, ha caducato l'AIA assentita all'impianto Luminosa: udienza di Camera di Consiglio del 16/11/2012, rinviata all'udienza di merito del 26/03/2013.

7) Luminosa S.r.l. / Comune di Benevento ed altri: ricorso avanti la Sez. II del T.a.r.. Lazio, Roma, R.G. n. 2293/13, notificato il 22.02.2013, avverso e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gen. 8418 del 6.12.2012 recante l'approvazione del piano urbanistico comunale di Benevento e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

e) Mandato conferito all'Avvocato Enrico Soprano con studio in Napoli, alla via G. Melisurgo n. 4 per l'assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti innanzi al Tar Lazio e al Consiglio di Stato:

1) Comune di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Regione Campania/Luminosa S.r.l. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso e nei motivi aggiunti promossi dal Comune di Benevento avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 72/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2373 del 06/03/2013.

2) Provincia di Benevento/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 55/04/2010, di "autorizzazione unica" alla centrale Luminosa, dell'intesa regionale espressa nell'ambito del procedimento di AU, del decreto di AIA, nonché del decreto di conferma dell'AU n. 55/05/2012 del 23 luglio 2012) - costituzione nel ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1881/2011: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

3) Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Cam-

pania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A. (annullamento di atti propedeutici al rilascio dell'A.U.) - costituzione nel ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 9000/2012, riassunto dal T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012: udienza di merito celebrata il 06.02.2013, deciso con la sentenza n. 2372 del 06/03/2013.

4) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività culturali/Provincia di Benevento/Regione Campania/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - ricorso innanzi al TAR Lazio Roma II sezione, RG n. 9460/2011, deciso con la sentenza n. 5327 del 12/06/2012.

5) Luminosa S.r.l./WWF Italia/Comune di Benevento/Consorzio ASI della Provincia di Benevento/Ministero della Salute/Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali/Ministero dell'Interno/Ministero dello Sviluppo Economico/Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale/Ministero per i Beni e le Attività culturali/Provincia di Benevento/Regione Campania/Edison S.p.A./Terna S.p.A. - appello avanti la Sez. VI del Consiglio di Stato, Roma, R.G. n. 7459/2012 avverso la sentenza T.a.r. Lazio, Roma, sez. II, n. 5327/12 che, in accoglimento del ricorso promosso da WWF Italia, ha caducato l'AIA assentita all'impianto Luminosa: udienza di Camera di Consiglio del 16.11.2012, rinviata all'udienza di merito del 26.03.2013.

6) Luminosa s.r.l./Comune di Benevento ed altri: ricorso pendente innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, R.G. n. 2293/13, notificato il 22.02.2013, avverso e per l'annullamento del decreto del Presidente della Provincia di Benevento prot. gen. 8418 del 6.12.2012 recante l'approvazione del piano urbanistico comunale di Benevento e di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.

f) Mandato conferito all'Avvocato Prof. Angelo Clarizia - Studio Legale Clarizia, con studio in Roma, Via Principessa Clotilde 2, per assistenza giudiziale nei seguenti procedimenti avanti al Tar Lazio e Consiglio di Stato:

1) Luminosa S.r.l./Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Regione Campania/Edison S.p.A. (annullamento condizione 1 decreto VIA n. 708/08 e risarcimento danni) - ricorso avanti la Sez. II del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 8043/2009, rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato davanti al T.a.r. Napoli R.G. 6234/08 (fascicolo trasmesso al T.a.r. Roma con ordinanza collegiale T.a.r. Napoli n. 266/2010): in attesa di fissazione dell'udienza di merito.

2) Luminosa S.r.l./Consorzio ASI/Comune di Benevento/Provincia di Benevento (annullamento determinazione commissariale n. 104/2009 avente ad oggetto "assegnazione suolo alla Luminosa S.r.l. - procedimento per la revoca in autotutela") - ricorso avanti la Sez. II Ter del T.a.r. per il Lazio, Roma, R.G. n. 1717/2010: in attesa fissazione dell'udienza di merito.

3) Ricorso e motivi aggiunti avversari al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 72/2011 - Comune di Benevento / Ministero Sviluppo Economico / Regione Campania / Luminosa S.r.l.

4) Ricorso avverso al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 1881/2011 - Provincia di Benevento/Ministero Sviluppo Economico / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare/Ministero per i beni e le attività culturali/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A.

5) Ricorso al Tar Lazio Roma, sez. II, R.G. 9000/2012 promosso dalla Provincia di Benevento rinveniente dalla riassunzione del ricorso originariamente radicato avanti al T.a.r. Napoli R.G. n. 7364/2010 a seguito di ordinanza declinatoria di competenza n. 4244/2012.

6) Ricorso al Consiglio di Stato, sez. VI, con ricorso R.G. 7459/2012, attualmente pendente, - WWF Italia / Comune di Benevento / Consorzio ASI della Provincia di Benevento / Ministero della Salute / Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare / Ministero delle Politiche Agricole e Forestali / Ministero dell'Interno / Ministero dello Sviluppo Economico / Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale / Ministero per i Beni e le Attività Culturali / Provincia di Benevento/Regione Campania/Luminosa S.r.l./Edison S.p.A./Terna S.p.A.

g) Contratto con O&DS, società con sede in Milano, Via Pordecone n. 32/A, P.IVA 05595040964, avente ad oggetto il servizio di ospitalità del sito web della società www.luminosa-energia.it (web hosting) e l'accesso alla piattaforma I-News con durata sino al 31.07.2013.

h) Associazione a Confindustria Benevento (Unione degli Industriali e degli Imprenditori della Provincia di Benevento), con sede in Benevento, Piazza V Colonna n. 8, C.F. 80001610627 - quota annuale iscrizione (euro 1.000).

- B -

Il Consiglio di Stato nella seduta del 26 marzo 2013 depositata in segreteria il 6 maggio 2013 ha accolto il ricorso avverso la decisione del T.A.R. Lazio del 12 giugno 2012 di annullamento del Decreto Ministeriale U.prot. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011, recante autorizzazione integrata ambientale (AIA), riferita all'esercizio, da parte della Luminosa s.r.l., di una centrale termoelettrica nel Comune di Benevento e conseguentemente la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è divenuta definitiva e pienamente efficace.

Essa sostituisce pertanto, nell'atto di cessione di azienda, i mandati elencati nello stesso.

- C -

La cessione dell'azienda è stata condizionata sospensivamente all'ottenimento della voltura dell'Autorizzazione di cui alla premessa A in favore di Luminosa Energia s.r.l. entro e non oltre il 30 novembre 2013.

- D -

Il prezzo della cessione è stato tra le parti convenuto provvisoriamente in euro 6.000,00 (seimila/00) con riserva di corresponsione dello stesso condizionatamente all'avveramento della condizione sopra riportata entro e non oltre il 30 novembre 2013 e al momento della sottoscrizione dell'atto di ricognizione dell'avveramento della condizione.

- E -

Con provvedimento n. 55/03/2013 VL del 9 maggio 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la voltura della autorizzazione di cui alla premessa A alla Luminosa Energia s.r.l.

Ciò premesso

le parti:

1) accertano che in data 9 maggio 2013 si è avverata la condizione sospensiva alla quale era subordinata l'efficacia della cessione da Luminosa s.r.l. a Luminosa Energia s.r.l. dell'azienda descritta in premessa;

2) danno atto che dell'azienda ceduta fa parte la Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Decreto Ministeriale U.prot. DVA-DEC-2011-0000421 del 26 luglio 2011 per l'esercizio di una centrale termoelettrica nel comune di Benevento; autorizzazione che pertanto dovrà essere volturata alla cessionaria Luminosa Energia s.r.l.;

3) determinano il corrispettivo definitivo per la cessione del ramo d'azienda di cui in premessa in euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero), che è stato pagato mediante assegno bancario non trasferibile n.3036615441-02 tratto da conto corrente tenuto presso BNL Gruppo BNP Paribas agenzia 3 di Napoli;

4) confermano tutti i patti convenuti nell'atto di cui in premessa da me ricevuto in data 13 marzo 2013 n. 11911/5944 di repertorio;

5) danno atto che le imposte di quest'atto sono convenute a carico della parte cessionaria; i compensi a carico di cedente e cessionaria in parti uguali.

Di quest'atto ho dato lettura alle parti che lo sottoscrivono alle ore 17.00.

Consta di due fogli scritti per sette pagine e per parte dell'ottava da me e da persona di mia fiducia.

F.to Roberto Barbano

F.to Lorenzo Pasquale Fasolino

F.to LUCA BARASSI notaio

ALLEGATO 6

*Decreto direttoriale del MISE n. 55/02/2020 PR del 4 agosto 2020
di conferma di validità dell'A.U. e concessione proroga dei termini di
inizio lavori*



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la legge n. 239/2004 e s.m.i. recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 1, in base al quale la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore ai 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, anche in materia ambientale;

VISTO il decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i., e in particolare l'art. 1, comma 3, in base a cui l'autorizzazione unica indica, tra l'altro, il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 1, che l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 2, che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i., e, in particolare l'art. 1-*quater* che prevede, al comma 3, che l'autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il termine previsto per l'entrata in esercizio dell'impianto e, al comma 5, che il termine di cui al comma 3 può essere prorogato dall'amministrazione medesima in relazione alla intervenuta difficoltà realizzativa dello specifico progetto o per cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 con il quale la Luminosa s.r.l. è stata autorizzata alla realizzazione dell'iniziativa in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i, nel rispetto di prescrizioni, e che la medesima costituisce opera di pubblica utilità;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del medesimo decreto, con il quale si dispone che i lavori di realizzazione delle opere autorizzate hanno inizio entro il termine previsto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e che l'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, lett. a) della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi a partire dalla succitata data di avvio lavori;

VISTO, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto, con il quale si dispone che la Luminosa S.r.l. è altresì autorizzata a promuovere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza delle aree, anche provvisori, in quanto necessarie per l'insediamento dei cantieri, occorrenti alla realizzazione delle opere autorizzate e che l'eventuale emanazione del decreto di esproprio delle suddette aree, individuate dai piani particolareggiati depositati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla costituzione di servitù, deve avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il provvedimento n. 55/04/2010 è stato pubblicato sulla G.U. del 19 febbraio 2011;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/05/2012 RT del 23 luglio 2012, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato il decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010;

VISTO il decreto direttoriale n. 55/03/2013 VL del 9 maggio 2013, con cui il Ministero dello Sviluppo economico ha disposto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione di cui al decreto direttoriale n. 55/04/2010 dalla società Luminosa S.r.l. alla Società Luminosa Energia S.r.l.;

CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 è stato oggetto di plurimi gravami in sede giurisdizionale, impugnative queste ultime che sono state definite solamente in data 22 febbraio 2019, con decreti di perenzione da parte del Consiglio di Stato;

CONSIDERATO che, pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. la Luminosa Energia S.r.l. avrebbe dovuto comunicare l'avvio dei lavori dell'iniziativa autorizzata entro un anno a partire dal 22 febbraio 2019, ossia entro il 22 febbraio 2020, per non incorrere nella decadenza del titolo autorizzativo;

VISTA l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. del 17 gennaio 2020, con cui la medesima ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico l'emanazione di un provvedimento con cui il medesimo "[...] decreti la validità del proprio decreto n. 55/04/2010 e proroghi di 24 mesi il termine per l'inizio lavori e per l'emanazione del decreto di esproprio (ex art. 13, comma 5, del D.P.R. n. 327/2001).";

CONSIDERATO che la richiesta è motivata sulla base delle seguenti considerazioni:

- la Società non ha potuto dare inizio ai lavori per la pendenza del contenzioso giurisdizionale, definito solo in data 22 febbraio 2019;
- la pendenza dei ricorsi giurisdizionali ha altresì rappresentato fattore impeditivo alla conclusione del procedimento espropriativo ed all'emanazione dei decreti di esproprio conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità;
- il lungo decorso temporale dal rilascio del titolo autorizzativo ad oggi ha reso inevitabilmente obsoleta una parte della progettazione esecutiva dell'impianto rendendone pertanto necessario l'aggiornamento alla luce delle notevoli evoluzioni tecnologiche nel frattempo intervenute in materia di turbine a gas e del mutamento normativo in materia. Detti miglioramenti tecnologici, allo stato in fase di implementazione nella predisponenda nuova progettazione esecutiva dell'impianto, renderanno possibile un significativo miglioramento delle prestazioni dell'impianto. La modifica e l'aggiornamento del *lay out* dell'impianto autorizzato potrà consentire l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT);

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi dalla data del predetto provvedimento;

VISTO il decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare l'art. 103, comma 2, in base al quale *"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020. [...]"*;

CONSIDERATO pertanto, che il provvedimento della Luminosa Energia S.r.l. dovrebbe conservare la propria validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ossia fino al 29 ottobre 2020;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dalla Luminosa Energia S.r.l. a sostegno dell'istanza risultano tali da consentire al Ministero dello Sviluppo economico il rilascio della richiesta proroga della data di inizio lavori, con particolare riferimento alla necessità di modificare ed aggiornare il *layout* dell'impianto per l'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili nel frattempo intervenute;

VISTO il decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la successiva documentazione integrativa prodotta dalla Luminosa Energia S.r.l. in materia di autocertificazione antimafia, acquisita dal Ministero dello Sviluppo economico con prot. n. 3002 del 10 febbraio 2020;

VISTA la nota del Ministero dello Sviluppo economico, prot. n. 3953 del 20 febbraio 2020, con cui il responsabile del procedimento, nel prendere atto che la suddetta istanza di proroga era stata presentata nei termini, nonché alla luce della successiva citata documentazione integrativa prodotta da parte della Luminosa Energia S.r.l., ha fatto comunque presente che la relativa istruttoria era ancora in corso, anche con riferimento agli adempimenti in materia di comunicazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia, in data 11 febbraio 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha provveduto ad inserire nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, è comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il termine di cui al comma 4 dell'art. 88 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. è rimasto sospeso dal 23 febbraio 2020 fino al 15 maggio 2020, per effetto del combinato disposto dell'art. 103, comma 1, decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i., e dell'art. 37 del decreto-legge n. 23/2020 e s.m.i. in base al quale, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020;

VISTA la nota della Luminosa Energia S.r.l. del 1 luglio 2020 con cui la medesima ha chiesto che il Ministero dello Sviluppo economico provveda in merito all'istanza depositata in data 17 gennaio 2020 e, per l'effetto, conceda la proroga del termine per l'inizio dei lavori e la proroga di due anni della dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, la richiesta del termine di proroga di due anni per l'emanazione del decreto di esproprio ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i. debba ritenersi impropria in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza in merito al procedimento di cui al combinato disposto del decreto-legge n. 7/2002 e s.m.i. e dell'art. 1-*quater*, comma 1, decreto-legge n. 239/3003 e s.m.i., i termini per le espropriazioni, che sono collegati funzionalmente a quelli per i lavori, non possono che seguirne le sorti e subirne le eventuali condizioni;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 3 del decreto direttoriale n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010 (in base alla quale l'eventuale emanazione del decreto di esproprio sarebbe dovuta avvenire entro 5 anni dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del medesimo provvedimento) risulta pertanto superata ed assorbita dalle vicende contenziose che hanno investito il provvedimento autorizzativo e che, pertanto, il medesimo termine quinquennale sia iniziato a ridecorrere solamente a partire dalla data del 22 febbraio 2019, data di definizione dei predetti contenziosi;

CONSIDERATO che la scadenza del termine quinquennale per l'eventuale emanazione del decreto di esproprio debba essere individuato nella giornata del 22 febbraio 2024 e che pertanto, ad oggi, non ricorrano ancora i presupposti per la concessione della richiesta proroga di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto di poter accogliere l'istanza della Luminosa Energia S.r.l. per quanto riguarda la proroga del termine per l'inizio dei lavori (con decorrenza, tuttavia, dal 29 ottobre 2020 in virtù di quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e s.m.i.) e di dover ridefinire il termine di scadenza per l'emanazione del decreto di esproprio al 22 febbraio 2024, nei termini di cui in premessa;

DECRETA

Art. 1

I lavori di realizzazione dell'impianto autorizzato con decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovranno essere avviati dalla Luminosa Energia S.r.l. entro il 29 ottobre 2022.

L'impianto deve essere messo in esercizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, lettera a), della legge n. 51/2006 e s.m.i., entro 36 mesi dalla data di avvio dei lavori, così come già previsto dal decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Art. 2

L'eventuale emanazione del decreto di esproprio di cui all'art. 3 del decreto n. 55/04/2010 del 21 dicembre 2010 dovrà intervenire entro la data del 22 febbraio 2024.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, restano valide le disposizioni di cui al decreto n°55/04/2010 del 21 dicembre 2010.

Il presente provvedimento lascia comunque impregiudicate le competenze in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare.

Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla Luminosa Energia S.r.l., alle Amministrazioni interessate e verrà pubblicato sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi dell'art. 41 della L. n. 99/2009, o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Roma, li

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Gilberto Dialuce)

ALLEGATO 7

Certificazione ISO 140001:2015

CERTIFICATO

N. 3904530



Questo documento certifica che il Sistema di Gestione per l'Ambiente di

LUMINOSA ENERGIA S.R.L.

Via Toledo, 156
80134 Napoli (NA)
Italia

è conforme alla Norma

ISO 14001:2015

per i seguenti settori di attività

**Progettazione e consulenza per l'efficiamento energetico e
alle centrali elettriche.**

EA: 35

La certificazione è rilasciata con il numero No. **3904530** Data del presente
certificato 20 novembre 2020 e scadenza del certificato 19 novembre 2023.
La data di prima emissione del certificato è il 20 novembre 2020.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. J.", written over a light blue grid background.

confermato da

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. De", written over a light blue grid background.

stampato da



codice di validità **31D7C6DA-D57**

Verificare la validità del certificato usando questo codice su: www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

ALLEGATO 8

*DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA
CONCERNENTE LA SOCIETA'*

8.1 - Dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il sottoscritto
nato a il
residente a Via
codice fiscale

nella sua qualità di
dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

1

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

0

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

0




Numero sindaci supplenti

0

OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO: - LA PROMOZIONE, LO SVILUPPO LA PROGETTAZIONE (ESCLUSA SI INTENDE L ATTIVITA' PROFESSIONALE RISERVATA PER LEGGE) LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA INCLUSI QUELLI OPERANTI CON SISTEMI COMBINATI DI CALORE ED ENERGIA. TALI ATTIVITA' INCLUDERANNO L ACQUISTO DEI TERRENI OVE REALIZZARE I RELATIVI IMPIANTI, LA MESSA IN SICUREZZA E LA CONNESSIONE DELLE CENTRALI ALLE RETI DI TRASMISSIONE DI ELETTRICITA' E GAS. - LA REALIZZAZIONE, IL MONTAGGIO, L INSTALLAZIONE, LA VENDITA, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE E LA GESTIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA E DA FONTI RINNOVABILI, DI IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ECOLOGICO, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE E DELL ARIA, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI. - L ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA VENDITA DI AREE ATTREZZATE, DI CENTRALI TERMICHE E DI CENTRALI ELETTRICHE. - LAVORI DI OPERE SPECIALI VARIE, QUALI RILEVAMENTI TOPOGRAFICI SPECIALI, ESPLORAZIONI DEL SOTTOSUOLO CON MEZZI SPECIALI, BONIFICA DEI TERRENI CONTAMINATI DA IDROCARBURI, GAS ED ALTRO, MANIPOLAZIONE E BONIFICA DEI PRODOTTI CONTENENTI AMIANTO. - LA PIANIFICAZIONE, LA CONSULENZA E L ELABORAZIONE DI PROCESSI ENERGETICI E DI PROGETTI NEL CAMPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA INCENTIVATE (EOLICO, FOTOVOLTAICO, RSU E LA BIOMASSA LIQUIDA E SOLIDA). - ATTIVITA' DI RICERCA, INDAGINI DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITA', INTERMEDIAZIONE, ACQUISIZIONE, SVOLGIMENTO PROCEDURE, AUTORIZZAZIONI E/O PERMESSI. ASSISTENZA NELL ITER DI AUTORIZZAZIONI NEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LE REGIONI. - INDAGINI E LE MISURE STRUMENTALI DELLA QUALITA' DELL ARIA, DELL ACQUA E DEL SUOLO. - INDAGINI STRUMENTALI PER L IMPATTO AMBIENTALE, PER LE ATTIVITA' CHE RICHIEDONO TITOLI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE O ISCRIZIONI IN APPOSITI ALBI LA SOCIETA' SI AVVARRA' DELL OPERA DI PROFESSIONISTI ABILITATI A NORMA DI LEGGE I QUALI PROVVEDERANNO A SOTTOSCRIVERE I RISPETTIVI ELABORATI LIMITANDOSI LA SOCIETA' IN TAL CASO A FUNZIONI DI COORDINAMENTO. - LA SOCIETA' POTRA', INOLTRE, ESERCITARE IN PROPRIO O PER CONTO DI TERZI L ATTIVITA' EDILE IN GENERE QUALE L ESECUZIONE, COSTRUZIONE, DIREZIONE GESTIONE E VENDITA DI QUALSIASI OPERA COME AD ESEMPIO STRADE, AUTOSTRADE, STRADE FERRATE, LAVORI MARITTIMI, OPIFICI INDUSTRIALI, CIVILI ABITAZIONI IMPIANTI TURISTICI E COMUNQUE QUALSIASI ALTRO LAVORO EDILE. SI PRECISA CHE TUTTE LE ATTIVITA' PROTETTE SARANNO DEMANDATE A PROFESSIONISTI ABILITATI CHE EFFETTUERANNO LA PRESTAZIONE RELATIVA SOTTOSCRIVENDOLA E ASSUMENDOSENE DI PERSONA LA RESPONSABILITA' CIVILE E FISCALE. PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, LA SOCIETA' POTRA' OPERARE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO, SIA ATTRAVERSO OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE SIA ATTRAVERSO L'APERTURA IN PAESI ESTERI DI FILIALI, ESERCIZI E PUNTI VENDITA, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI VIGENTI; POTRA' ESERCITARE IN PROPRIO ED OPERARE PER CONTO DI TERZI, ASSUMENDO PERTANTO APPALTI, MANDATI E CONCESSIONI IN RIFERIMENTO ALLE ATTIVITA' ESERCITATE; POTRA', INOLTRE, PRENDERE E CONCEDERE IN AFFITTO, CEDERE E/O ACQUISTARE AZIENDE E/O RAMI DI AZIENDE, COMPRESA LA PROPRIA. LA SOCIETA' PUO' ALTRESI' COMPIERE TUTTI GLI ATTI OCCORRENTI AD ESCLUSIVO GIUDIZIO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COSI', FRA L'ALTRO: - FARE OPERAZIONI IMMOBILIARI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, BANCARIE ED IPOTECARIE, COMPRESI L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI BENI MOBILI, ANCHE REGISTRATI, IMMOBILI E DIRITTI IMMOBILIARI; - RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI, NONCHE' ACCORDARE FIDEJUSSIONI, AVALLI E GARANZIE REALI A FAVORE DI TERZI, - PARTECIPARE A CONSORZI. SEMPRE IN VIA STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA', IN MODO NON PREVALENTE E COMUNQUE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, PUO' ASSUMERE PARTECIPAZIONI O INTERESSENZE IN ALTRE SOCIETA' ED IMPRESE, NEL RISPETTO DELL'ART. 2361 C.C., ED ESCLUSO IN OGNI CASO IL COLLOCAMENTO DEI TITOLI.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
LORENZO PASQUALE	FASOLINO		 NAPOLI	

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------


COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

SOCI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	C.F.	% DI PARTEC.
PATTI CHIARI S.R.L.	SEDE LEGALE: VIA TOLEDO 156 NAPOLI CAP 80134			C.F.: 07169091217	85 %
SITE S.R.L.	SEDE LEGALE: VIA PAZZIGNO 117 NAPOLI CAP 80146			C.F.: 11093681002	10 %
RAFFAELLO	SCERAL				5 %

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e/o che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.


LUOGO

NAPOLI

DATA

01/02/2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE


LUMINOSA ENERGIA S.p.A.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il sottoscritto
nato a
residente a Via
codice fiscale

nella sua qualità di
dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

1

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

0

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

0

Numero sindaci supplenti

0

OGGETTO SOCIALE

L'ATTIVITA' CHE COSTITUISCE L'OGGETTO SOCIALE SI ESPLICA NEL SEGUENTE SETTORE:


- LA COMPRAVENDITA E LA GESTIONE E QUINDI L'ASSUNZIONE, A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO, DI INTERESSENZE, QUOTE, PARTECIPAZIONI, ANCHE AZIONARIE, IN ALTRE SOCIETA' AVENTI SCOPO ANALOGO, AFFINE O CONNESSO AL PROPRIO, NONCHE' IN SOCIETA' AVENTI ANCHE SCOPI DIVERSI, NEL RISPETTO DELL'ART. 2361 C.C.;
- LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI AZIENDE E DI IMPIANTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA E DA FONTI RINNOVABILI, DI IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI DI DEPURAZIONE E SMALTIMENTO ECOLOGICO, IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE E DELL'ARIA, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI;
- L'ACQUISIZIONE, LA COSTRUZIONE, LA GESTIONE E LA VENDITA DI AREE ATTREZZATE, DI CENTRALI TERMICHE E DI CENTRALI ELETTRICHE;
- LA PIANIFICAZIONE, LA CONSULENZA E L'ELABORAZIONE DI PROCESSI ENERGETICI E DI PROGETTI NEL CAMPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA INCENTIVATE (EOLICO, FOTOVOLTAICO E LA BIOMASSA LIQUIDA E SOLIDA);
- ATTIVITA' DI RICERCA, INDAGINI DI MERCATO, STUDI DI FATTIBILITA', ASSISTENZA NEI RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LE REGIONI PER L'ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONI E/O PERMESSI RELATIVI AI SETTORI SOPRA PRECISATI;
- INDAGINI E MISURE STRUMENTALI RIGUARDANTI LA QUALITA' DELL'ARIA, DELL'ACQUA E DEL SUOLO;
- INDAGINI STRUMENTALI PER L'IMPATTO AMBIENTALE. PER LE ATTIVITA' CHE RICHIEDONO TITOLI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE O ISCRIZIONI IN APPOSITI ALBI LA SOCIETA' SI AVVARRA' DELL'OPERA DI PROFESSIONISTI ABILITATI A NORMA DI LEGGE I QUALI PROVVEDERANNO A SOTTOSCRIVERE I RISPETTIVI ELABORATI LIMITANDOSI LA SOCIETA' IN TAL CASO A FUNZIONI DI COORDINAMENTO.

LA SOCIETA', IN RELAZIONE A TALE OGGETTO E, QUINDI, CON CARATTERE MERAMENTE FUNZIONALE E, PER CIO', ASSOLUTAMENTE NON IN VIA PREVALENTE SENZA RIVOLGERSI AL PUBBLICO E COMUNQUE NEL RISPETTO DEI DIVIETI E DEI PRINCIPI PORTATI NEI D.LGS 24 FEBBRAIO 1998 N.58 E 1? SETTEMBRE 1993 N.385, POTRA':

A) ESERCITARE TUTTE QUELLE ALTRE ATTIVITA' IMMOBILIARI, MOBILIARI, FINANZIARIE E COMMERCIALI RITENUTE UTILI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESO IL RILASCIO DI GARANZIE REALI E PERSONALI A FAVORE DI TERZI E RICORRERE A QUALSIASI FORMA DI FINANZIAMENTO CON ISTITUTI DI CREDITO, BANCHE, SOCIETA' E PRIVATI, CONCEDENDO LE OPPORTUNE GARANZIE REALI E PERSONALI ED ACCEDERE AI FINANZIAMENTI COMUNITARI E NAZIONALI UTILI AL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIETARIO;

B) ASSUMERE E CEDERE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE, ENTI O SOCIETA', ANCHE ESTERE, (SIA COSTITUITE CHE COSTITUENDE), AVENTI SCOPO ANALOGO O AFFINE AL PROPRIO E PARTECIPARE A CONSORZI E RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
LORENZO PASQUALE	FASOLINO			

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COLLEGIO SINDACALE
(sindaci effettivi e supplenti)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

SOCI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	C.F.	% DI PARTEC.
IOLANDA	MAIELLO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	68 %
LORENZO PASQUALE	FASOLINO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	22 %
LAURA	FASOLINO	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	10 %

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTO)

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	CODICE FISCALE
------	---------	-------------------------	-----------	----------------

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura prevista dalla legge fallimentare e/o che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

NAPOLI

DATA

01/02/2021

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PATTI CHIARI S.r.l.

[REDACTED SIGNATURE]

ALLEGATO 8

*DOCUMENTAZIONE AGGIORNATA
CONCERNENTE LA SOCIETA'*

*8.2 - Copia fotostatica di un valido documento di validità
del sottoscrittore*